

## Le idee degli altri

---

**DANIELE PIVA**

**Recensione a Luigi Maria Flamini,  
*Diritto penale dello sport*,  
La Tribuna, Piacenza, 2020, pp. 849**

Come dimostra la sua ampiezza (849 pagine), il volume mira a fornire una ricostruzione completa di quello che, pur nelle sue diverse parti, viene unitariamente definito nel titolo “diritto penale dello sport”. Il pregio principale è, pertanto, quello di non limitarsi ad una ricognizione della normativa d’interesse, peraltro non sempre conforme a necessari requisiti di precisione lessicale e coerenza, ma di prospettarne, per quanto possibile, un inquadramento sistematico, onde agevolare la soluzione a diversi problemi che pure si manifestano a livello applicativo. In sintesi, si tratta di un testo didattico ad elevata utilità professionale destinato a soddisfare la stessa aspettativa espressa in tal senso dall’Autore in sede di prefazione, assurgendo al rango di vero e proprio manuale.

Premessi cenni su origini, giuridicità e autonomia dell’ordinamento sportivo (mondiale, nazionale, “in senso stretto” e “in senso lato”) rispetto a quello statale (Parte prima, Capitoli 1-7, pagg. 5-49), si analizza la posizione dei diversi soggetti dello sport istituzionalizzato (atleta, ufficiale di gara, tecnico sportivo, organizzatore, dirigente sportivo e medico sportivo) descrivendone in modo analitico generalità, qualifiche, attività e responsabilità (Parte seconda, Capitoli 1-6, pagg. 53-266) per procedersi poi con l’indicazione degli strumenti tecnici (armi da sparo e altri strumenti di gara) ed economico-finanziari (credito sportivo, diritti audiovisivi e marchio sportivo) di funzionamento (Parte terza, Capitoli 1 e 2, pagg. 269-321) e, infine, soffermarsi più diffusamente sui cosiddetti “fenomeni patologici” delle scommesse illecite, della violenza negli stadi, del doping e della frode sportiva (Parte quarta, Capitoli 1-4, pagg. 325-849).

Nel merito e procedendo con ordine, si apprezza il rigore metodologico e il confronto analitico con i diversi criteri elaborati nel tempo per inquadrare i rapporti di reciproca influenza tra diritto statale e diritto sportivo, così come la definizione di quest’ultimo nei termini di “ordinamento di settore” che, seppur destinato a incidere sulla normativa del primo (ad esempio in tema di regolarità delle competizioni, nullità contrattuali o violenza sportiva) trova in esso la sua regolamentazione, eventualmente in deroga a discipline generali, anche per effetto di modifiche intervenute su *input* degli organismi interna-

zionali (pag. 23): di qui un'autonomia riconosciuta persino *ex lege* ma comunque limitata che si riflette sul peculiare regime di giurisdizione caratterizzato dalla cd. "pregiudiziale sportiva" e dalla residuale competenza del giudice amministrativo per la tutela di situazioni soggettive giuridicamente "rilevanti", salva l'esclusiva statale sulla impugnazione dei provvedimenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche *ex L. 145/2018*.

Nell'ambito dei soggetti, è la parte teorica dedicata all'atleta quella di stampo più marcatamente penalistico in cui si ripercorre il fondamento della irrilevanza penale della violenza sportiva ravvisato dall'Autore, all'esito di ampio *excursus* dottrinario e giurisprudenziale, nella causa di giustificazione dell'*esercizio di un diritto* allo sport (art. 51 c.p.) in quanto funzionale, nel rispetto delle corrispondenti norme tecnico-regolamentari, alla tutela della salute *ex art. 32 Cost.* (spec. pag. 73). Segue l'esame dei requisiti di liceità del cd. "fallo di gioco" anche in rapporto all'atteggiamento psicologico (volontario o involontario) dell'atleta medesimo (pagg. 92-102).

Quanto all'ufficiale di gara, esclusa ogni qualifica pubblicistica si sensi degli artt. 357 o 358 c.p. sulla base dell'evoluzione storica della normativa (art. 6-*quater*, comma 1-*ter*, L. 401/1989), se ne chiariscono le responsabilità per eventi dannosi con riferimento ai luoghi o agli strumenti di gara e alle condotte degli atleti; mentre del tecnico sportivo e dell'organizzatore si evidenzia soprattutto la posizione di garanzia derivante dall'esercizio di attività pericolosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 cpv. c.p. e 2050 c.c. (pag. 154 e 180 s.). Laddove invece, per il medico sportivo, a prescindere dal rischio di incorrere nelle falsità del pubblico ufficiale nell'esercizio di attività certificative o autorizzative o persino nelle ipotesi di omessa denuncia in sede di prelievi antidoping, si rileva essenzialmente l'esigenza di valutare, secondo i parametri ora imposti dall'art. 590-*sexies* c.p., la colpa nell'errore diagnostico da cui sia derivato un infortunio (pagg. 247-262), a differenza del medico di gara chiamato a rispondere, per lo più, della sua irreperibilità nel corso di una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 360 c.p. (pagg. 262-266). Maggiore spazio (pagg. 189-242) viene tuttavia concesso alla figura del dirigente sportivo in relazione alla qualifica pubblica connessa al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente di appartenenza (CONI, CIO o Forze Armate) o alla particolare valenza della specifica attività pur svolta nell'ambito dell'ordinario regime di diritto privato (Federazioni) ovvero in relazione alle possibili responsabilità penali derivanti dall'organizzazione di eventi o dalla *mala gestio* di società (specie per reati societari, fallimentari o di truffa aggravata), incluse quelle a carico dello stesso ente collettivo ai sensi del d.lgs. 231/2001 (specie a seguito

dell'introduzione, ad opera della L. 39/2019, dei reati-presupposto di frode sportiva o esercizio abusivo di scommesse e giochi).

Per quanto riguarda i mezzi, opportunamente ci si intrattiene: dal punto di vista tecnico, sui limiti (pagg. 269-295) e sull'aggravante (pagg. 646-648) del reato di porto abusivo di armi (da sparo o bianche, proprie o improprie) d'uso sportivo, come desumibili dai requisiti formali e procedurali posti a livello normativo (nazionale e internazionale) e richiamati in giurisprudenza; dal punto di vista finanziario, sui profili pubblicistici dell'istituto di credito sportivo in quanto avente scopo legale (pagg. 297-302), sulla tutela penale dei diritti audiovisivi alla stregua di quelli d'autore *ex* L. 633/1941 (pagg. 302-315) o sulla riconducibilità dei marchi sportivi alla proprietà industriale *ex* d.lgs. 30/2005 con applicazione, a certe condizioni, delle fattispecie di contraffazione di cui agli artt. 473-474 c.p. (pagine 315-321).

Ad ogni modo, il cuore dell'opera attiene, se non altro per evidenti ragioni coerenza, ai fenomeni criminosi rientranti nel suo dichiarato oggetto (cd. diritto penale dello sport) di cui vengono criticamente ripercorsi - con offerta di supporto normativo, dottrinario e giurisprudenziale davvero ampia e articolata - elementi costitutivi e trattamento sanzionatorio. A partire dal settore delle scommesse nel quale assumono rilievo, oltre alle fattispecie di illecita organizzazione, pubblicità, utilizzazione, partecipazione o intermediazione abusiva, quelle del gioco d'azzardo (art. 718 c.p.), della frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) o anche del peculato (art. 314 c.p.), attesa la qualifica di incaricato di pubblico servizio dei concessionari ritenuta ormai compatibile con lo svolgimento da parte loro di un'attività "economica" ai sensi del diritto comunitario (pagine 338-363).

Si prosegue col noto fenomeno della violenza negli stadi cui, anche di recente (DL 53/2019), il legislatore statale - a prescindere dall'imposizione, peraltro tendenzialmente obbligatoria e nemmeno più discrezionale, di prescrizioni speciali *post delictum* in sede di condanna, sia pur sospesa o patteggiata, alla stregua di pene accessorie (cd. DASPO giudiziario) - continua a ricorrere a misure di prevenzione *ante delictum*, sia tipiche (personali o confisca *ex* d.lgs. 159/2011) sia atipiche (DASPO e obbligo di presentazione al posto di polizia *ex* L. 401/1989) in quanto derivanti dall'interazione tra la fase amministrativa (rimessa al questore) e quella giurisdizionale, anche mediante il riconoscimento di analoghi provvedimenti disposti dalle competenti autorità straniere: di queste, in particolare, vengono dettagliatamente esaminati dall'Autore i diversi profili (competenza, destinatari, presupposti, forma e motivazione, decorrenza e durata, contenuto prescrittivo, notifica, convalida, revoca e modifi-

ca, impugnazioni, riabilitazione e reati di inosservanza) non senza paventare il rischio di duplicazioni dell'intervento afflittivo, in contrasto col principio del *ne bis in idem* sostanziale (spec. pag. 553). Segue l'analisi dei diversi reati di pericolo commessi "in occasione di manifestazioni sportive": il *lancio di materiale pericoloso* nell'ambito del quale viene proposta una lettura del "concreto pericolo per le persone" che la svincola da qualsiasi coefficiente psicologico secondo il regime della condizione obiettiva di punibilità (pagg. 572-593); lo *scavalcamiento o invasione di campo*, nella cui formulazione non si manca di intravedere l'ennesima conferma della imprecisione di un legislatore mosso dall'onda emotiva di gravissimi episodi di cronaca (pag. 593-607); il *possesso di artifici pirotecnici e di oggetti atti ad offendere* di cui si esclude la configurabilità a titolo di tentativo (pagg. 608-617); la *violazione del divieto di striscioni o cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce* il cui tratto di specialità viene individuato nell'abbassamento della soglia di idoneità della condotta rispetto alla figura contigua dell'istigazione a delinquere ex art. 414 c.p. (pagg. 617-621); la *violenza o minaccia nei confronti degli steward e degli ufficiali di gara* dalla quale si desume la scelta legislativa, invero del tutto ingiustificata e foriera di numerose questioni interpretative, di non includere tali soggetti nella categoria degli incaricati di pubblico servizio rispetto alla quale sarebbe altrimenti potuta scattare la tutela prevista dagli artt. 336 e 337 c.p. (pagg. 621-634); le diverse ipotesi, di dubbia utilità e alquanto ridondanti, di *lesioni gravi o gravissime* ex artt. 583 *quater* c.p. ai danni di pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico, *steward* e ufficiali di gara ovvero di danneggiamento di *attrezzature o impianti sportivi* ai sensi dell'art. 635 cpv. n. 4 c.p. (pagg. 634-642); la contravvenzione di discriminazione razziale (pagg. 642-644) e la circostanza aggravante comune dell'art. 61, n. 11-*septies* c.p. che, più ampiamente, si estende a fatti comunque collegati al luogo di svolgimento di manifestazioni sportive (pag. 645) e alla quale, a determinate condizioni, si aggiunge ora il limite ostativo all'eventuale concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cpv. c.p. (come modificato dalla L. 77/2019). Fa da *pendant* alla descrizione sostanziale di queste figure criminose l'indicazione delle corrispondenti norme processuali speciali riguardanti la fase delle indagini preliminari (in tema di arresto in flagranza "differito") e quella del processo (in tema di giudizio direttissimo "atipico"). Chiudono il quadro gli illeciti amministrativi diretti a punire, in via residuale e per quanto di scarsa applicazione o ingiustificata limitazione ai soli incontri di calcio, le ipotesi di turbativa di manifestazione sportiva o la violazione delle misure organizzative imposte alle società sportive per la sicurezza degli stadi,

inclusa la vendita non autorizzata di biglietti (originali e non), come nel caso del bagarinaggio (pagg. 671-679).

Si arriva così al capitolo sul doping che, premessa una ricostruzione storica in rapporto all'evoluzione della normativa prima e dopo la L. 376/2000 (pagg. 681-694), si concentra sull'articolazione delle fattispecie, eventualmente anche concorrenti ex art. 81 c.p., ora previste dall'art. 586-*bis* c.p. e riferite, rispettivamente, al doping "classico" o "diretto" e a quello "mascherante" in quanto fondate sull'alterazione delle prestazioni agonistiche ovvero dei risultati dei controlli dell'atleta (pagg. 694-698), dovendosi invece applicare i delitti di frode sportiva, o semmai di maltrattamento (art. 544-*ter* c.p.), ove si tratti di animali (cavalli da corsa). In questo caso l'attenzione dell'Autore si sofferma: sul contenuto di offesa (non solo alla salute ma anche alla leale partecipazione alle competizioni sportive, quale fondamento della loro utilità sociale) e sui diversi profili di indeterminatezza della disciplina connessi al rinvio "in bianco", quanto alle classi delle sostanze e delle pratiche dopanti e alla stessa definizione di *farmaco* o di *sostanza biologicamente o farmacologicamente attiva*, alla sottesa normativa ministeriale e/o internazionale (pagg. 699-716); sulla tipologia delle condotte incriminate (*procacciamento, somministrazione, assunzione, facilitazione* ovvero *adozione e sottoposizione*) e sui relativi rischi di sovrapposizione, sperequazione, dematerializzazione o eccessivo ampliamento rispetto ai quali si prospettano interpretazioni restrittive fondate ora sulla sussistenza del dolo specifico ora sul diretto collegamento con l'utilità dell'atleta, escludendosi ogni vuoto di tutela riguardante il rifiuto di sottoporsi ai prelievi, attese le pesanti sanzioni disciplinari previste persino per mancato rispetto dei cc.dd. *whereabouts* (pagg. 717-730); sul limite delle *esigenze terapeutiche* come elemento che contribuisce a delineare il fatto tipico (pagg. 730-733) e sulla struttura di reato di mera condotta e a pericolo concreto (pagg. 733-741); sulla componente psicologica e sulle diverse finalità sottese al dolo specifico, con particolare riguardo alla nozione di *prestazione agonistica* (pagg. 741-750); sulla configurabilità del tentativo ma non del recesso attivo (pagg. 750-752), sul regime circostanziale (pagg. 752-761), sui rapporti con altri reati (artt. 348, 378, 445 o 648, c.p.) o sul verificarsi delle condizioni di applicabilità dell'art. 586 c.p. e sul trattamento sanzionatorio inclusivo di pene accessorie e confisca (pagg. 774-782). Nel finale, un cenno ai delitti di *commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti*, al netto delle imprecisioni in cui è incorso il legislatore col d.lgs. 21/2018 (pagg. 783-797).

L'ultimo capitolo del volume riguarda l'illecito sportivo per eccellenza ossia la frode sportiva della quale, chiarite le ragioni di specialità rispetto alle figure di

cui agli art. 640 o 513 c.p., in modo ancora una volta completo e con confermata attenzione ai profili pratico-applicativi l'Autore analizza struttura, oggetto giuridico, soggetto attivo, condotte e momento consumativo, distinguendo lo schema della corruzione (dell'*offrire* o del *promettere*, da un lato e dell'*accettare*, dall'altro) da quello della frode generica o a forma libera (degli *altri atti fraudolenti*), per soffermarsi poi sul dolo specifico, sulle circostanze, sulla confisca, sulla responsabilità amministrativa degli enti e sul rapporto con altri reati (pagg. 799-834) e chiudere con la declinazione dei rapporti tra procedimento penale e sportivo in termini di autonomia e tendenziale reciproca irrilevanza, anche in deroga al regime di cui agli artt. 641 ss. c.p.p., ma semmai di mera interferenza istruttoria (ai sensi degli artt. 116 o 234 c.p.p.), ove lo stesso fatto costituisca oggetto di valutazione sia in sede giurisdizionale sia in sede tecnico-disciplinare (pagg. 838-846). Da menzionare, infine, l'obbligo di rapporto funzionale alla scoperta di questo illecito ma di modesta utilità, attesa l'assenza di sanzione e ferma comunque l'eventuale applicazione dei delitti di omessa denuncia nei confronti di pubblici agenti (pagg. 847-849).

In conclusione, per chi avrà modo di consultare il volume la lettura risulterà certamente lunga ma anche scorrevole e interessante, i problemi applicativi della materia troveranno soluzioni possibili, seppur senza alcuna pretesa di infallibilità, ma soprattutto apparirà chiaro come l'intera disciplina sia intrisa di risvolti teorici e affetta da questioni interpretative tutt'altro che banali e, pertanto, meriti ulteriori approfondimenti nel tempo, specie da parte di un legislatore ancora troppo orientato a fronteggiare l'allarme sociale suscitato da gravi episodi di cronaca piuttosto che a garantire quella stessa esigenza di sistematicità rispetto alla quale la presenta opera fornisce oggi un contributo davvero significativo. In ogni passaggio, sembra infatti che l'Autore abbia davvero saputo mettere la professionalità e l'esperienza, che indubbiamente gli deriva dallo svolgimento delle funzioni di magistrato militare, al servizio di un terreno di azione ancora da studiare, in cui tanti sono i livelli di governo, i principi di riferimento, i temi aperti e le tesi a confronto *de iure condito* come *de iure condendo*.

La speranza è quindi che, anche per la notevole rilevanza degli interessi in gioco, si coltivi sempre di più, a livello istituzionale, lo stesso "hobby" dell'Autore con l'augurio, in fondo, che anche lui non se ne trovi troppo presto un "altro".

ARCHIVIO PENALE 2020, n. 1